



TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione seconda

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva osserva quanto segue.

Con ordinanza in data 6/9/10 questo Giudice ha autorizzato:

- 1) *Metal Service srl (C.F. e P.IVA 01189330291), in persona del legale rappresentante Pavanelli Gianluca, con sede in Occhiobello (Re) Via del Progresso 9/D, a procedere a sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà di Omicron's srl (C.F. e P. IVA 00564840775), con sede legale in Pollicoro (Mt), Via E. Toti n. 6 e sede operativa in Serravalle a Po Via Ostigliese n. 45, nonché degli eventuali crediti vantati da Omicron's nei confronti di terzi fino alla concorrenza di € 160.890,00 (centosessantamilaottocento);*
- 2) *Ecoimpianti Energy srl (C.F. e P.IVA 03593410230), in persona del legale rappresentante pro tempore Pavani Giorgio, con sede in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 76, a procedere a sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà di Omicron's srl (C.F. e P. IVA 00564840775), con sede legale in Pollicoro (Mt), Via E. Toti n. 6, e sede operativa in Serravalle a Po, Via Ostigliese n. 45, nonché degli eventuali crediti vantati da Omicron's nei confronti di terzi fino alla concorrenza di € 1.220.021,76 (un milione duecentoventimilazeroventuno virgola settantasette);*
- 3) *Tecno Edil srl (C.F. e P. IVA 01551370388), in persona del legale rappresentante pro tempore Romani Valentino, con sede in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 76, a procedere a sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà di Omicron's srl (C.F. e P. IVA 00564840775), con sede legale in Pollicoro (Mt), Via E. Toti n. 6, e sede operativa in Serravalle a Po, Via Ostigliese n. 45, nonché degli eventuali crediti vantati da Omicron's nei confronti di terzi fino alla concorrenza di € 156.720,47 (centocinquantesemilasettecentoventi virgola quarantasette).*

Successivamente il Tribunale di Mantova, con decreto 24/3/11 (dep. il 29/3/11) ha dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria di Omicron's srl e, con decreto ministeriale del 19/4/11, è stato nominato il Commissario Straordinario della procedura.

Omicron's srl in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario Straordinario, ha presentato istanza di "revoca/improcedibilità/inefficacia del sequestro conservativo" con la quale, richiamato il sopra riportato sequestro, ha chiesto di "revocare e/o dichiarare il citato provvedimento di sequestro conservativo e tutti gli atti di esecuzione del medesimo improcedibili, invalidi, cadutati e comunque privi di ogni efficacia, pronunciando ogni eventuale disposizione per lo svincolo dei beni sequestrati a favore dell'istante procedura concorsuale".

Ciò premesso si osserva quanto segue.

Va ritenuta la competenza di questo Giudice ai sensi dell'art. 669 decies, terzo comma, c.p.c. essendo la causa di merito devoluta ad arbitrato.

Nel vigore della disciplina di cui alla l. n. 95/79 ("legge Prodi") il divieto di porre in essere sequestri conservativi sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria era stato espressamente sancito dall'art. 6 secondo comma del D. L. n. 366/87 convertito in l. n. 452/87.

L'art. 48 del D. Lvo n. 270/99, così come l'art. 51 L.F. prima della riforma operata dal D. Lvo. N. 5/06, non fa invece alcun accenno alle misure cautelari limitandosi a disporre che *"sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali"*.

Il mancato riferimento alle azioni cautelari non deve far ritenere non applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria quanto oggi espressamente previsto dall'art. 51 L.F. per la procedura fallimentare.

Invero il sequestro conservativo, concretandosi in una misura strumentale e prodromica all'azione esecutiva, non può non essere ricompreso nel divieto sancito dall'art. 48 del D.L. n. 270/99 considerata la ratio della norma che è espressiva del medesimo principio sancito dall'art. 51 L.F. oggi esteso espressamente anche alle azioni cautelari (in tal senso Trib. Novara Sez. Distaccata di Borgomanero 23/5/07 in causa SNAM Rete Gas spa/F.D.G. - già Bamberg spa - in liquidazione e amministrazione straordinaria).

Del resto, a norma dell'art. 36 del D. Lvo n. 270/99, si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa e, a norma dell'art. 201 L.F., *"dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66"*.

Come è stato osservato, quindi, il medesimo effetto di cui all'interpretazione proposta può essere raggiunto anche invocando il rinvio generale che il legislatore fa alla legge fallimentare per il tramite delle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.


Ne consegue che l'istanza è meritevole di accoglimento e che i sequestri conservativi a suo tempo concessi da questo Giudice sui beni di Omicron's srl - oggi in amministrazione straordinaria - con ordinanza 6/9/10 a favore di Metal Service srl, Ecoimpianti Energy srl e Tecno Edil srl vanno revocati.

P.Q.M

visto l'art. 669 decies c.p.c. revoca i sequestri conservativi concessi a favore di Metal Service srl, Ecoimpianti Energy srl e Tecno Edil srl con ordinanza 6/9/10.

Si comunichi.

Mantova 12/8/11.


IL GIUDICE
Dott. Andrea Gibelli

TRIBUNALE DI MANTOVA
Depositato in Cancelleria
oggi 16.8.11
Il Funzionario Giudiziario

II **CASO** it

Data comunicazione alle parti e al
C.T.U. il 16.8.11
Il Funzionario Giudiziario